

LEGGE SUI CONTRATTI E SUI BENI PROVINCIALI

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento

(b.u. 31 luglio 1990, n. 35)

Note al testo

In base all'art. 9 della [l.p. 12 settembre 2008, n. 16](#) questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge sui contratti e sui beni provinciali", individuato dall'allegato A della [l.p. n. 16 del 2008](#).

Capo I

Dei contratti

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente capo disciplinano l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento.

2. E' fatta salva la vigente legislazione in tema di opere e lavori pubblici, ferma restando l'applicazione delle norme di questo capo per quanto in esse non diversamente stabilito.

Note al testo

Il comma 2 è stato abrogato dell'art. 14 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, il comma resta in vigore.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì all'attività contrattuale dei comprensori, degli enti pubblici funzionali della Provincia nonché delle aziende ed agenzie della stessa, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

Note al testo

Quest'articolo è stato abrogato dell'art. 14 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, l'articolo resta in vigore.

Art. 2 bis

Disciplina dell'attività contrattuale dei comuni

1. *omissis (abrogato)*

2. *omissis (abrogato)*

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme di settore i comuni, singoli o associati, possono procedere all'acquisto di beni immobili a trattativa privata, ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 3, 4, 5 e 6. La valutazione di congruità del prezzo d'acquisto, ad esclusione degli acquisti di beni d'interesse storico-artistico, è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 7 e 8, fino a che non sia diversamente disposto dal regolamento comunale; nei casi in cui sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali continua ad applicarsi l'articolo 36, comma 9.

4. I comuni, singoli o associati, disciplinano con proprio regolamento l'alienazione di beni mobili inservibili e la cessione in godimento dei beni del proprio patrimonio disponibile, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 37 e 39.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 24 della [l.p. 27 agosto 1999, n. 3](#), così modificato dall'art. 71 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#) e dall'art. 72 della [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#) (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modifica vedi lo stesso art. 72, comma 2).

Art. 3

Competenze

1. All'attività ed agli adempimenti disciplinati da questa legge provvedono gli organi e le strutture provinciali secondo le rispettive competenze, fatto salvo quanto specificamente disposto dalla legge medesima.

Note al testo

- Articolo già modificato dall'art. 11 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#), e così sostituito dall'art. 2 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

- Quest'articolo è stato abrogato dell'art. 14 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, l'articolo resta in vigore.

Art. 4

Capitolati d'oneri

1. *omissis (abrogato)*

2. *omissis (abrogato)*

3. I capitolati speciali riguardanti singoli contratti ovvero una ristretta categoria di essi, sono approvati dalla Giunta provinciale o dai dirigenti, in relazione alle competenze stabilite dal vigente ordinamento dei servizi e del personale.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 3 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#) e dall'art. 15 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#).

Art. 5

Contenuto e durata

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, salvo casi particolari di necessità da indicare nel provvedimento a contrarre, non possono contenere clausole di proroga o rinnovazione tacite.
2. Ove non diversamente motivato nel provvedimento a contrarre di cui all'articolo 13, i contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni.
3. *omissis (abrogato)*
4. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario. Oltre detto limite, le parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

4 bis. *omissis (abrogato)*

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#) e dall'art. 72 della [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#) (per una disposizione transitoria relativa a questa modifica vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- Il comma 4 è stato abrogato dell'art. 14 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, il comma resta in vigore.

Art. 6

Pagamenti e anticipazioni

1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione ovvero ratealmente in ragione delle parti delle prestazioni via via eseguite.
2. Sul prezzo contrattuale non possono essere corrisposti anticipazioni o acconti, né interessi o provvigioni sulle somme che la controparte della Provincia fosse tenuta ad anticipare per l'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dal regolamento di attuazione o dai capitolati d'oneri.
3. In tali casi, potrà essere richiesta idonea cauzione ai sensi dell'articolo 8 in misura almeno pari all'importo anticipato maggiorato del 10 per cento.
4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 7

Revisione prezzi

1. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o per atto amministrativo.
2. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del [codice civile](#) e delle leggi speciali in materia.

3. I contratti di durata pluriennale possono stabilire che i prezzi contrattuali siano aggiornati in misura non superiore alle variazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), degli indici dei prezzi individuati nei medesimi contratti.

Note al testo

Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 5 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 8

Cauzione e penale

1. *omissis (abrogato)*

2. *omissis (abrogato)*

3. *omissis (abrogato)*

4. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la costituzione, lo svincolo e la restituzione della cauzione. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto la cauzione è incamerata a titolo di penale, secondo la procedura di cui al regolamento di attuazione.

5. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

6. Nei capitolati generali e speciali ovvero nel provvedimento a contrarre può essere stabilito, a carico della controparte che si renda inadempiente o responsabile di negligenze o ritardi il pagamento di una penale.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 6 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#) e dall'art. 72 della [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#) (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).

Art. 9

Spese contrattuali

1. Ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni normative, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ad eccezione delle transazioni, degli atti di liberalità o a titolo gratuito a favore della Provincia e degli acquisti effettuati in luogo della procedura espropriativa, quando sui beni oggetto di acquisto grava un vincolo preordinato all'esproprio. Le modalità di determinazione, anche in via forfettaria di dette spese, e di versamento delle stesse al bilancio della Provincia sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico o con una società a partecipazione pubblica la ripartizione degli oneri di cui al comma 1 è disciplinato patti-zialmente.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 7 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#), dall'art. 15 della [l.p. 12 settembre 2008, n. 16](#) e dall'art. 11 della [l.p. 22 aprile 2014, n. 1](#).

Art. 10

Diritti di segreteria

1. Per l'esercizio delle attività amministrative e contrattuali della sola Provincia non sono dovuti i diritti di segreteria, di copia e ogni altra contribuzione previsti dall'articolo 40 della [legge 8 giugno 1962, n. 604](#) e successive modificazioni.

Art. 11

Clausola compromissoria

1. I capitolati generali o speciali possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti.

2. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di risoluzione arbitrale delle controversie di cui al comma 1.

Note al testo

Quest'articolo è stato abrogato dell'art. 14 e allegato A della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, l'articolo resta in vigore.

Art. 12

omissis

Note al testo

Articolo abrogato dall'art. 72 della [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#) (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).

Art. 13

Provvedimento a contrarre

1. Il provvedimento a contrarre contiene i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, le modalità di scelta del contraente, gli eventuali criteri di aggiudicazione nonché gli ulteriori elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto.

2. Nel provvedimento a contrarre deve essere indicato l'oggetto del contratto mediante richiamo ad uno schema negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo, ovvero ancora autorizzando la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la stipulazione nelle forme d'uso commerciale.

3. L'assunzione del provvedimento a contrarre determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#) e successive modificazioni.

3 bis. L'ammontare dell'impegno di spesa è rideterminato d'ufficio dalla struttura che ha adottato o predisposto l'originario provvedimento a contrarre, qualora gli importi del contratto risultino inferiori a quelli previsti nel provvedimento stesso.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 8 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 14

Efficacia del contratto

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Provincia all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione ove ricorra l'ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 15. Fino a tale momento, il provvedimento a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati per motivate ragioni di interesse pubblico.

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 9 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 15

Stipulazione

1. Salvo che nel provvedimento a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal dirigente della struttura competente, anche avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

2. Se in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità e autenticità, si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; in tale ipotesi, ove richiesto dalla controparte, che ne assume i relativi oneri, ovvero ritenuto opportuno dalla Giunta provinciale, può farsi ricorso all'assistenza di un notaio.

3. Negli altri casi, la stipulazione può avvenire in forma di scrittura privata anche mediante sottoscrizione autenticata o sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte ovvero scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

4. Agli incombenti connessi alla stipulazione e all'adempimento degli oneri fiscali provvede, con l'eventuale collaborazione del servizio competente per materia, il servizio competente in materia contrattuale. Presso quest'ultimo è tenuto il repertorio unico dell'attività contrattuale della Provincia e vengono conservati gli originali dei contratti stipulati, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 10 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 16

Ufficiale rogante

1. Il dirigente del servizio competente in materia contrattuale esercita le funzioni di ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia ed è autorizzato, nel caso di scritture private, ad autenticarne le sottoscrizioni.

2. L'ufficiale rogante provvede a:

- a) ricevere i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa nei casi previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché ad autenticare le sottoscrizioni di scritture private;
- b) curare il deposito degli originali degli atti di cui alla lettera a), presso il servizio competente in materia contrattuale, a norma dell'articolo 15;
- c) rilasciare copia autentica degli stessi atti alle parti che lo richiedano.

3. Le modalità di esercizio delle funzioni di ufficiale rogante sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 71 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#) e dall'art. 11 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 17

Forme di contrattazione

1. La scelta del contraente è effettuata tramite licitazione privata ovvero mediante asta pubblica o trattativa privata o appalto concorso nei casi espressamente previsti dalle disposizioni che seguono.
2. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la trattativa privata prevista dall'articolo 21.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 12 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).
- Il comma 1 è stato abrogato dell'art. 14 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, il comma resta in vigore.

Art. 18

Licitazione privata

1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate, scelte fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti nel bando di gara, che presentino richiesta di invito.
2. Della licitazione privata deve essere dato preventivo avviso da pubblicarsi anche per estratto su almeno un quotidiano locale e sul sito internet individuato dalla Provincia, nonché con le eventuali ulteriori modalità da determinarsi nel provvedimento a contrarre.
3. Il bando di gara deve indicare:
 - a) l'ente proponente, gli estremi del provvedimento a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;
 - b) *omissis (abrogata)*
 - c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti, nonché la eventuale documentazione da allegarsi alla richiesta di invito;
 - d) i requisiti di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell'articolo 24;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;
 - f) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito nonché il termine entro il quale si deve procedere agli inviti.

4. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione.
5. Si dà luogo alla gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione o di una sola offerta , se ritenuta congrua.
6. Pervenute le richieste, l'amministrazione provvede entro il termine di cui al comma 3, lettera f), ad invitare alla gara le ditte ritenute idonee per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. La lettera di invito, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:
 - a) l'espresso riferimento al bando di gara e ai singoli elementi in esso indicati;
 - b) la data, l'ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;
 - c) l'eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all'offerta;
 - d) *omissis (abrogata)*
8. *omissis (abrogato)*
9. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente sino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l'amministrazione; nel caso di presentazione di più offerte da parte della stessa ditta, viene presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.
10. Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo.
11. Il provvedimento di cui all'articolo 13 o il bando di gara possono anche prevedere l'invio alle ditte prescelte di uno schema di contratto con l'invito a restituirlo, previa sottoscrizione, con l'indicazione del prezzo offerto.
12. *omissis (abrogato)*
- 12 bis. *omissis (abrogato)*
- 12 ter. Sono considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tenere conto delle offerte in aumento. Le offerte anomale sono escluse dalla gara se nei termini previsti dal bando non sono pervenute giustificazioni o se esse non sono state ritenute idonee.
- 12 quater. Possono essere affidati all'originario prestatore, per un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dell'appalto iniziale, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati allo stesso prestatore mediante un precedente appalto, aggiudicato ai sensi di questo articolo, purché tale ulteriore affidamento sia indicato in occasione del primo appalto e il costo stimato dei servizi successivi sia preso in considerazione per la determinazione del valore globale dell'appalto.
13. Ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo di norma sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.
14. Le modalità di svolgimento delle gare sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 71 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#), dall'art. 4 della [l.p. 23 novembre 2004, n. 9](#), dall'art. 13 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#) e dall'art. 67 della [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#).
- Quest'articolo è stato abrogato dell'art. 14 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, l'articolo resta in vigore.

Art. 19

Asta pubblica

1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.
2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dai commi 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 ter, 12 quater e 13 dell'articolo 18, in quanto compatibili nonché da apposite disposizioni del regolamento di attuazione.
3. *omissis (abrogato)*

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 14 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#) e dall'art. 68 della [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#).
- Il comma 2 è stato abrogato dell'art. 14 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, il comma resta in vigore.

Art. 20

Appalto concorso

1. Si fa luogo ad appalto concorso allorquando per ragioni indicate nel provvedimento a contrarre, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale, ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione.
2. In tali casi, con il provvedimento è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio il bando di gara.
3. Il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni della presente legge relative alla licitazione privata in quanto compatibili, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.
4. Le persone o ditte prescelte, in base ai loro requisiti di capacità e affidabilità, tra quelle che hanno richiesto di partecipare alla gara secondo le modalità previste nel bando, sono invitate a presentare la propria offerta contenente il progetto o la proposta di vendita, le condizioni di esecuzione e i prezzi nei termini e nelle forme stabilite dalla stessa lettera di invito.

5. L'aggiudicazione è disposta in base all'esame comparativo delle offerte presentate, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, sentito il parere d'apposita commissione tecnica di non più di sette membri.

6. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze della Provincia, la stessa può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

7. Nel bando di concorso può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per i progetti risultati non vincitori.

8. All'aggiudicazione deve seguire la stipulazione, nelle forme di cui all'articolo 15.

9. *omissis (abrogato)*

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 31 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, dall'art. 15 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8, dall'art. 15 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modifica vedi lo stesso art. 72, comma 2).

- Quest'articolo è stato abrogato dell'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21: l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, l'articolo resta in vigore.

Art. 21

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;

d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;

- e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
- f) quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
- g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
- h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea;
- i) ove ricorrono gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
- l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

4. Ove ricorrono le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 48.500,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della [legge n. 381 del 1991](#).

5 quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli orientamenti indicati nei commi precedenti.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 16 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#), dall'art. 39 della [l.p. 27 dicembre 2010, n. 27](#), dall'art. 9 della [l.p. 11 giugno 2019, n. 2](#) e dall'art. 17 del [d.p.p. 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg](#), ai sensi dell'art. 14, comma 6 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#) (per una disposizione transitoria sull'applicabilità di quest'ultima modifica vedi l'art. 46, comma 1 dello stesso [d.p.p. n. 8-84/Leg del 2023](#)).
- L'importo previsto dal comma 4 è stato così aggiornato con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 24 gennaio 2022, n. 486 (b.u. 27 gennaio 2022, n. 4).

Attuazione

Sui criteri per l'affidamento a trattativa privata di incarichi relativi ad iniziative di comunicazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 giugno 1995, n. 6392 (b.u. 16 agosto 1995, n. 37).

Art. 22

omissis

Note al testo

Articolo abrogato dall'art. 17 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.](#)

Art. 23

omissis

Note al testo

Articolo abrogato dall'art. 72 della [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#) (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).

Art. 24

Raggruppamenti temporanei di imprese

1. Fermo restando quanto altrimenti stabilito da leggi speciali della Provincia, sono ammesse a presentare offerte in pubbliche gare ovvero a partecipare a trattative private anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. Nel caso di pubbliche gare o di trattative private con il metodo del confronto concorrenziale, le imprese raggruppate presentano offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista da quest'articolo.
3. L'offerta congiunta ai sensi del comma 2 ovvero la stipulazione del contratto a trattativa privata diretta comportano la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della Provincia.
4. Le singole imprese facenti parte del raggruppamento devono conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di quest'articolo e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Provincia.
5. Il mandatario ha nei riguardi della Provincia la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà della Provincia di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.
6. Il mandato non dà luogo all'insorgere di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese, le quali conservano la propria autonomia organizzativa e gestionale anche per quanto attiene agli adempimenti fiscali e contributivi, salvo diversa pattuizione fra le parti.

7. Le imprese raggruppate devono possedere i requisiti previsti da questa legge, dal regolamento di attuazione, dal provvedimento a contrarre e dal bando di gara.

8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

8 bis. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 19 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#). Per una disposizione transitoria connessa alle modificazioni vedi l'art. 47, comma 1 della [l.p. n. 8 del 2006](#).
- Quest'articolo è stato abrogato dell'art. 14 e allegato A della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, l'articolo resta in vigore.

Art. 25

Programmazione delle acquisizioni ricorrenti

1. Per l'acquisizione di beni, forniture e servizi che costituiscono ordinariamente oggetto di acquisizioni ricorrenti e che presentano rilevante incidenza finanziaria possono essere adottati programmi periodici di spesa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i beni, forniture e servizi di cui al comma 1, i periodi di riferimento per l'elaborazione dei programmi, nonché le modalità, i tempi e le procedure di predisposizione dei medesimi da parte delle competenti strutture provinciali. Dovranno essere elaborati distinti programmi in relazione a differenti categorie di beni, forniture e servizi.

3. Con i programmi di cui al comma 1 sono individuati i contratti da stipularsi nel periodo di riferimento, indicando il volume massimo delle prestazioni, nonché le modalità di scelta dei contraenti e di stipulazione in conformità alle norme della presente legge.

4. L'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#) e successive modificazioni.

5. L'acquisizione dei beni, forniture e servizi di cui ai precedenti commi può avvenire soltanto tramite i contratti conclusi a norma del presente articolo, salvo che intervengano esigenze straordinarie o imprevedibili alle quali potrà farsi fronte in altro modo sulla base di motivato provvedimento.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 20 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 26

Estensione delle condizioni contrattuali

1. La Provincia, in relazione ai beni, forniture e servizi previsti dall'articolo 25, può acquisire o far eseguire ricerche di mercato, promuovendo allo scopo la collaborazione con altri organismi locali, nell'ambito di un ampio numero di imprese produttrici o fornitrice al fine di garantire la massima economicità ed efficienza, informandone anche i soggetti di cui all'articolo 2.
2. La Provincia eventualmente sulla base dei risultati delle ricerche di cui al comma 1, può altresì stipulare accordi preliminari vincolanti per le imprese, cui potranno ricorrere anche i soggetti di cui all'articolo 2.
3. L'obbligo a carico delle imprese sussiste sempre che la relativa proposta di contratto pervenga alle imprese stesse entro centoventi giorni dalla conclusione dell'accordo preliminare.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 21 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 26 bis

omissis

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 3 della [l.p. 3 febbraio 1995, n. 1](#) e abrogato dall'art. 40 della [l.p. 30 dicembre 2014, n. 14](#).

Art. 27

Autotutela contrattuale

1. Fermo restando quanto previsto dal [codice civile](#), nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Provincia può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.
2. In tal caso, salvo il diritto della Provincia al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Provincia.
3. Ove ricorrono ritardi o inadempimenti da parte del contraente, tali da recare grave pregiudizio all'interesse della Provincia, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 23 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 28

Cessione del contratto e subcontratto e cessione di crediti

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del [codice civile](#), della [legge 18 giugno 1998, n. 192](#) (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), e delle altre leggi in materia e salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento a contrarre, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto o subcontratto con riguardo all'intera prestazione o ad una parte di essa, solo ove lo richiedano ragioni tecniche e produttive documentate, a condizione che la Provincia esprima il proprio consenso, che il cessionario o subcontraente siano in possesso dei

requisiti prescritti e che la cessione avvenga nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel contratto originario.

1 bis. Le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#) (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), come modificata dal [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), si applicano anche ai crediti vantati da terzi, derivanti dai contratti stipulati ai sensi della presente legge, nei confronti della Provincia e degli altri enti cui si applica la legge medesima.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 24 della [l.p. 27 agosto 1999, n. 3](#) e dall'art. 24 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).
- Quest'articolo è stato abrogato dell'art. 14 e allegato A della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#): l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 6 dello stesso art. 14; fino al suo verificarsi, quindi, l'articolo resta in vigore.

Art. 29

Atti di sottomissione e atti aggiuntivi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera e), ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, la Provincia può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, lettera e), per le variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 25 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#) e dall'art. 18 del [d.p.p.12 aprile 2023, n. 8-84/Leg](#), ai sensi dell'art. 14, comma 6 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#) (per una disposizione transitoria sull'applicabilità di quest'ultima modifica vedi l'art. 46, comma 1 dello stesso [d.p.p. n. 8-84/Leg del 2023](#)).

Art. 30

Transazioni

1. Per addivenire a transazione ai sensi dell'articolo 1965 e seguenti del [codice civile](#), è obbligatoriamente sentito il parere dell'avvocatura della Provincia.
2. Per le transazioni in materia di lavori pubblici, servizi pubblici e forniture, nonché per quelle riguardanti contratti di cui è parte la Provincia oppure per le vertenze sui danni derivanti da incidenti o disservizi attribuiti all'amministrazione provinciale, se l'oggetto delle transazioni presenta elementi di natura tecnica è acquisito anche il parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55 della [legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26](#) (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), qualora l'importo delle concessioni fatte dalla Provincia alla controparte, comprese le rinunce a diritti, sia superiore a 251.100,00 euro.

3. Concorrono a formare l'importo di cui al comma 2 le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della [l.p. 9 settembre 1996, n. 8](#), dall'art. 4 della [l.p. 23 novembre 2004, n. 9](#), dall'art. 26 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#) e dall'art. 10 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 20](#).

- L'importo previsto dal comma 2 è stato così aggiornato con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 24 gennaio 2022, n. 486 (b.u. 27 gennaio 2022, n. 4).

Art. 31

Accertamento della regolare esecuzione della prestazione

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le forniture deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse.

2. L'accertamento di cui al comma 1 si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario del servizio competente.

3. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, il provvedimento a contrarre può prevedere la nomina di apposita commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti provinciali in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.

4. La commissione provvede al collaudo nel termine di sessanta giorni dalla nomina, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione.

5. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 27 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 32

Spese in economia

1. Le spese in economia riguardano le prestazioni nonché le acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi, nei limiti di importo, nei casi e con le procedure previste da quest'articolo.

2. Possono essere effettuate in economia le seguenti specie di spese:

a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;

b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;

c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;

d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;

- e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;
- f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;
- g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzi;
- h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;
- i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;
- k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
- l) spese di rappresentanza;
- m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;
- n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
- o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;
- q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.

3. Ciascun atto di spesa non può superare l'importo di 46.700,00 euro.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più atti di spesa allo scopo di eludere il limite di cui al comma 3.

5. Le spese di cui al comma 2 sono ordinate nei limiti dei programmi periodici di spesa approvati dal dirigente competente e in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione.

6. L'assunzione di provvedimenti di approvazione dei programmi periodici determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#) (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 28 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#). Per una disposizione transitoria connessa alla sostituzione vedi l'art. 47, comma 3 della [l.p. n. 8 del 2006](#).
- L'importo previsto dal comma 3 è stato così aggiornato con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 24 gennaio 2022, n. 486 (b.u. 27 gennaio 2022, n. 4).

Art. 33

Stima dei beni immobili

1. La proposta di contratto di cui all'articolo 13 relativa all'acquisto, alienazione, permuta o locazione di beni immobili deve essere accompagnata da una perizia di stima predisposta da

funzionari dei servizi provinciali competenti per materia o da esperti esterni, tenendo conto delle disposizioni recate dall'articolo 36.

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 29 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.](#)

Art. 34

Permuta di beni immobili

1. Ove ritenuto opportuno, la Provincia può disporre la permuta a trattativa privata di propri beni immobili con altri beni immobili, previa perizia di stima ai sensi dell'articolo 33, salvo eventuale conguaglio in danaro.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 30 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.](#)

Art. 35

Alienazione di beni immobili

1. L'alienazione di beni immobili ha luogo mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato ai sensi dell'articolo 33.

2. È consentito procedere a trattativa privata fermo restando il valore di stima, nelle seguenti ipotesi:

- a) allorquando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione e la procedura sia stata reiterata con lo stesso esito;
- b) ove il valore di stima non superi l'importo di 133.600,00 euro; tale limite può essere derogato se ricorrono gravi ed eccezionali circostanze debitamente motivate nel provvedimento che autorizza a contrarre;
- c) quando l'alienazione sia disposta in favore di enti pubblici;

d) qualora i beni vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

e) quando sul bene esista un diritto di prelazione in favore di un terzo.

3. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 previa effettuazione delle forme di pubblicità stabilite nel regolamento di attuazione.

4. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola, rientranti nel patrimonio disponibile della Provincia, in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in tema di patti agrari.

5. Restano ferme le disposizioni statali, in materia di prelazione in favore del conduttore di immobili urbani.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 71 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#) e dall'art. 31 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.](#)

- L'importo stabilito dalla lettera b) del comma 2 è stato così aggiornato con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 24 gennaio 2022, n. 486 (b.u. 27 gennaio 2022, n. 4).

Art. 36

Acquisto di beni immobili

1. La Provincia realizza di norma gli immobili da destinare alla propria attività o da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge, mediante l'acquisizione delle aree e la costruzione di edifici secondo le disposizioni in materia di espropriazione, rispettivamente di opere pubbliche. Tali disposizioni si applicano pure in caso di ampliamenti, ristrutturazioni e riattamenti di immobili da destinare ai medesimi scopi. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza delle stesse.
2. Qualora la costruzione degli immobili o l'acquisizione delle aree non possa essere perseguita a termini del precedente comma 1, e ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge, la Provincia può procedere anche all'acquisto, a trattativa privata, di immobili da destinare agli scopi di cui al comma 1.
3. In tutti i casi di acquisto di beni immobili, la proposta di contratto dovrà prevedere l'attestazione relativa alla libertà del bene da vincoli e diritti pregiudizievoli nonché alla piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.
4. Il pagamento del prezzo pattuito ha luogo ad avvenuta emanazione del decreto del giudice tavolare, salvo che nel provvedimento a contrarre sia previsto il pagamento al momento di presentazione dell'istanza tavolare, previa prestazione di idonea garanzia di importo almeno pari al prezzo pattuito incrementato del 10 per cento.
5. In vista delle destinazioni di cui al comma 1 e ferme restando le condizioni di cui al comma 2, la Provincia può altresì acquistare edifici e relative pertinenze in corso di costruzione.
6. La Provincia ha facoltà di corrispondere quote proporzionali del compenso pattuito in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, anche prima della ultimazione dell'opera e della intavolazione del bene a nome della Provincia. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia di importo almeno pari alle somme anticipate, a garanzia della restituzione dei compensi nonché del risarcimento del danno per l'ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
7. Per gli acquisti di edifici a termini dei commi 2 e 5, esclusi quelli di interesse storico-artistico e quelli di importo fino a euro 1.018.400,00, ai fini della valutazione di congruità il prezzo viene confrontato con il costo complessivo di costruzione, maggiorato di un'aliquota non superiore al 25 per cento, degli oneri finanziari nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni globali e del valore del terreno determinato sulla base della media tra il prezzo di esproprio ed il suo prezzo di mercato.
8. Il costo complessivo di costruzione, elaborato sulla base dell'elenco prezzi aggiornato della struttura competente della Provincia da rivalutare con l'eventuale revisione prezzi, comprende gli oneri di urbanizzazione, le spese tecniche e amministrative nonché gli oneri fiscali. Gli oneri finanziari sono commisurati ai tempi normali di costruzione ed alle eventuali dilazioni di pagamento.

9. Alla determinazione della congruità del prezzo, anche ai fini del comma 7, per acquisti e permute di edifici di importo superiore a euro 985.900,00 della Provincia, dei soggetti di cui all'articolo 2 nonché degli enti pubblici quando sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali, provvede il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 56 della [legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26](#), integrato da esperti qualora la complessità dell'estimo lo richieda.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 47 della [l.p. 8 settembre 1997, n. 13](#) e dall'art. 32 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).
- Gli importi previsti da quest'articolo sono stati così aggiornati con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 24 gennaio 2022, n. 486 (b.u. 27 gennaio 2022, n. 4).

Art. 36 bis

Interventi diretti sui beni immobili locati

1. Qualora la Provincia detenga, o intenda acquisire, beni immobili a titolo di locazione o di comodato destinati o da destinare a sede di ufficio o per lo svolgimento di attività istituzionale, la stessa può, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi obbligatori per legge o necessari per l'utilizzo degli immobili stessi, nonché assumere gli oneri relativi sulla base di apposite clausole contrattuali che rideterminano il prezzo o la durata della locazione o del comodato.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 11 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#), modificato dall'art. 6 della [l.p. 11 settembre 1998, n. 10](#) e così sostituito dall'art. 33 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 36 ter

Disposizioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico

1. Al fine di concorrere a iniziative d'interesse per la popolazione trentina, la Provincia può realizzare interventi previsti da intese istituzionali o da accordi di programma con lo Stato, con altri enti pubblici o con soggetti gestori di servizi pubblici o delle relative reti di infrastrutture, anche nel caso in cui siano coinvolti soggetti privati. Nel caso in cui siano coinvolti soggetti privati l'intervento finanziario della Provincia non concerne gli impegni a carico dei predetti soggetti. Inoltre può sostenerne l'onere finanziario, anche mediante l'anticipazione di risorse. Fra tali interventi sono compresi quelli sul patrimonio immobiliare, di proprietà dei predetti soggetti, situato nel territorio provinciale. Se necessario, la Provincia acquisisce le aree necessarie per i suddetti interventi secondo quanto disposto dalla [legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6](#) (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). Le intese e gli accordi definiscono, se necessario rinviano a specifiche convenzioni, le modalità per la realizzazione degli interventi e per la regolazione dei rapporti patrimoniali, anche attraverso permute immobiliari. Le intese e accordi possono riguardare anche interventi di realizzazione o di rimozione di immobili e di infrastrutture necessarie per lo svolgimento di attività esercitate in regime di concessione.

2. Qualora richiesto dalla Provincia, gli immobili di proprietà degli enti funzionali acquisiti con totale finanziamento provinciale sono ceduti a titolo gratuito alla Provincia sulla base di apposite intese.

3. Nell'ambito dei programmi di opere per la viabilità la Giunta provinciale può prevedere interventi volti alla progettazione e alla realizzazione di una rete di condotti da mettere a disposizione, mediante concessione a condizioni di neutralità e non discriminazione, degli enti e delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni o che comunque gestiscono servizi a rete; i predetti interventi sono realizzati prioritariamente nelle aree a bassa densità abitativa e di utenza. Per il rilascio delle concessioni non si applica la [legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10](#) (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale).

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 38 della [l.p. 22 marzo 2001, n. 3](#) e così modificato dall'art. 71 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#).

Art. 36 ter 1

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture

1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

2. I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 500.000 euro.

2 bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione.

2 ter. Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

2 quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma.

2 quinques. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Università degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della [legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23](#) (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della [legge sul personale della Provincia 1997](#), le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo.

4. Ai sensi dell'articolo 79 dello [Statuto](#), per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'articolo 79 dello [Statuto](#), in luogo di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#) (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), ad eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitario, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata

standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della [legge n. 381 del 1991](#) o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della [legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016](#).

6. Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.

6 bis. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le strutture operative della protezione civile di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) e i) della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#) (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) possono prescindere dagli obblighi previsti dal comma 6, quando non sono tenuti a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni e servizi riguardanti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel campo della gestione dell'emergenza di importo inferiore alle soglie europee.

7. La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#) (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#); nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a

esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

8. Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale previgente.

Note al testo

- Articolo aggiunto dall'art. 40 della [l.p. 30 dicembre 2014, n. 14](#), così modificato dall'art. 129 della [legge provinciale per il governo del territorio 2015](#), dall'art. 69 della [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#), dall'art. 28 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 19](#), dall'art. 31 della [l.p. 29 dicembre 2017, n. 17](#), dall'art. 14 della [l.p. 12 febbraio 2019, n. 1](#), dall'art. 9 della [l.p. 11 giugno 2019, n. 2](#), dall'art. 20 della [l.p. 23 dicembre 2019, n. 12](#) e dall'art. 34, commi 4 e 5 della [l.p. 4 agosto 2021, n. 18](#) (per una disposizione transitoria che dovrebbe riferirsi all'applicazione di quest'ultima modifica vedi lo stesso art. 34, comma 6).
- Direttive per l'interpretazione di quest'articolo sono state approvate con deliberazione della giunta provinciale 29 giugno 2015, n. 1097.

Attuazione

Per l'attuazione del comma 2 bis vedi la deliberazione della giunta provinciale 30 gennaio 2020, n. 94, come modificata dalla deliberazione 25 febbraio 2022, n. 249.

Art. 36 quater

Valorizzazione del patrimonio

1. Per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare si applicano le speciali disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia di ordinamento contabile della Provincia.

1 bis. Per la valorizzazione dei propri beni immobili non più necessari all'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia, oltre a quanto previsto dal comma 1, può concedere o locare a privati a titolo oneroso, ricorrendo alle procedure disciplinate dai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 bis del [decreto legge 25 settembre 2001, n. 351](#) (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), intendendosi sostituiti gli organi ivi previsti con i corrispondenti organi o strutture provinciali competenti. Se stipulati, gli accordi urbanistici previsti dagli articoli 25 e 25 bis della [legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15](#) (legge provinciale per il governo del territorio 2015) individuano altresì le tipologie di interventi edili ammessi. Resta fermo quanto previsto dal [decreto legislativo n. 42 del 2004](#).

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 34 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#) e così modificato dall'art. 9 della [l.p. 11 giugno 2019, n. 2](#).

Art. 37

Alienazione di beni mobili inservibili

1. I beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell'articolo 42, comma 4, e i materiali residuati da lavorazione possono essere alienati mediante trattativa privata sulla base del valore determinato rispettivamente in sede di dichiarazione di fuori uso o d'indizione della trattativa privata.
2. In caso di sostituzione di beni con altri aventi la stessa destinazione, i beni sostituiti possono essere alienati mediante permuta a trattativa privata con ditta idonea, e sulla base del valore determinato ai sensi del comma 1.
3. I beni dichiarati fuori uso, ma che non risultino completamente inutilizzabili ovvero i beni che siano diventati obsoleti o per i quali non sia conveniente il recupero o l'ammodernamento, possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative ed altri enti privati senza scopo di lucro, o possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 17. Le medesime disposizioni si applicano anche per la cessione di moduli e prefabbricati abitativi o di servizio utilizzati durante le operazioni di soccorso nelle emergenze.

Note al testo

Articolo già modificato dall'art. 4 della [l.p. 9 settembre 1996, n. 8](#), così sostituito dall'art. 38 della [l.p. 22 marzo 2001, n. 3](#) e modificato dall'art. 35 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 37 bis

Alienazione di brevetti

1. Per valorizzare i brevetti di proprietà della Provincia e dei propri enti funzionali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite modalità e criteri per l'alienazione dei brevetti; tali criteri e modalità assicurano che l'alienazione del brevetto avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Restano ferme le modalità di gestione del fondo disciplinato dall'articolo 25 (Disposizioni relative all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.) della [legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14](#).

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 37 della [l.p. 29 dicembre 2005, n. 20](#).

Art. 38

Cessione gratuita di beni

1. I beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse. Se è effettuata nei confronti di soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello [Statuto speciale](#), per la cessione gratuita è considerato sufficiente il motivo di pubblico interesse del soggetto beneficiario; quest'interesse può essere perseguito anche mediante la concessione del bene a terzi.
2. Nel caso di cessione in proprietà, i beni di cui al comma 1 non possono essere alienati dal cessionario, salvo quanto previsto dal comma 3. Il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Provincia può autorizzare il cessionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà ai sensi del comma 1, purché permanga anche nei confronti dei beni acquistati a titolo di permuta la destinazione di pubblico interesse già inherente al bene originariamente ceduto ovvero altra destinazione di pubblico interesse individuata nella autorizzazione di cui al presente comma. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario a carico del bene acquistato. L'autorizzazione può essere contestuale alla cessione gratuita effettuata ai sensi del comma 1 se l'interesse pubblico perseguito dal soggetto beneficiario è realizzato mediante la permuta totale o parziale dei beni acquisiti ai sensi del medesimo comma.

4. I beni oggetto di cessione non possono essere distolti dalla destinazione indicata nell'atto di cessione, se non previa autorizzazione della Provincia.

5. Al cessare dei fini di pubblico interesse previsti dal comma 1, i beni di cui al presente articolo sono riacquisiti al patrimonio della Provincia o rientrano nella disponibilità della stessa a titolo gratuito e non è dovuto nessun prezzo o indennizzo al cessionario neppure per eventuali migliorie o addizioni.

5 bis. Qualora i beni siano pervenuti al patrimonio della Provincia a titolo gratuito, la cessione di cui al comma 1 può essere disposta prescindendo dal vincolo temporale quinquennale.

6. I beni immobili o loro arredi possono essere altresì ceduti in uso a titolo gratuito a soggetti privati senza scopo di lucro operanti in provincia di Trento e, anche in tali casi, si applica quanto previsto dal comma 5.

6 bis. La cessione di beni a titolo gratuito nei confronti degli enti funzionali della Provincia e dell'Università degli studi di Trento può avvenire anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo, a condizione che essi si impegnino a trasferirli a titolo gratuito alla Provincia, o al soggetto da essa designato, se non sono più utilizzati per le finalità originarie; in tal caso la Provincia può comunque disporre che il bene rimanga in proprietà dell'ente, quale modalità per il suo finanziamento. Questo comma si applica anche per il trasferimento di beni dagli enti funzionali all'università disposti previa autorizzazione della Provincia o in attuazione di quanto stabilito nell'atto d'indirizzo previsto dall'articolo 2 della [legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29](#) (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica).

6 ter. Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi.

Note al testo

Articolo già modificato dall'art. 4 della [l.p. 9 settembre 1996, n. 8](#) e dall'art. 38 della [l.p. 22 marzo 2001, n. 3](#), così sostituito dall'art. 4 della [l.p. 23 novembre 2004, n. 9](#), modificato dall'art. 36 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#), dall'art. 70 della [l.p. 27 dicembre 2011, n. 18](#), dall'art. 11 della [l.p. 22 aprile 2014, n. 1](#), dall'art. 40 della [l.p. 30 dicembre 2014, n. 14](#), dall'art. 15 della [l.p. 3 giugno 2015, n. 9](#) e dall'art. 49 della [l.p. 6 agosto 2020, n. 6](#). Vedi però l'art. 8, comma 3 quater della [l.p. 27 dicembre 2010, n. 27](#).

Art. 38 bis

Disposizioni in materia di beni immobili trasferiti dallo Stato alla Provincia

1. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili trasferiti o da trasferire dallo Stato o dalla Regione alla Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale, di cui al [decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495](#), nonché all'articolo 29, quarto comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381](#), oppure trasferiti o da trasferire in attuazione di accordi o intese con i soggetti di cui all'articolo 36 ter, comma 1, e all'articolo 11 del [decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115](#), come modificato dall'articolo 1 del medesimo [decreto legislativo n. 495 del 1998](#), possono essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali o ad altri enti pubblici, prescindendo da quanto previsto dall'articolo 38. Restano ferme le altre disposizioni di legge provinciale in materia di trasferimento di beni immobili a soggetti diversi dagli enti locali e dagli enti pubblici.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 24 della [l.p. 27 agosto 1999, n. 3](#), così modificato dall'art. 8 della [l.p. 20 marzo 2000, n. 3](#), dall'art. 71 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#) e dall'art. 37 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 39

Cessioni in godimento

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38, i beni del patrimonio disponibile della Provincia possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di pubblica gara ai sensi dell'articolo 19, assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all'articolo 33, per quanto applicabile.

2. Resta ferma l'applicazione delle leggi statali in materia di locazione di immobili urbani. In tali casi, la cessione è preceduta dalla pubblicazione di un avviso contenente l'indicazione del bene e delle condizioni contrattuali, nonché delle modalità e del termine entro cui gli interessati possono presentare domanda di assegnazioni. La cessione ha luogo sulla base di apposita graduatoria formata in relazione a requisiti predeterminati nel provvedimento a contrarre.

2 bis. Per l'affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia, salvo quanto previsto da questo comma e dal comma 2 ter. La scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi di valutazione, indicati nel bando di gara o nell'invito, quali, in ordine decrescente d'importanza:

a) l'incremento delle dimensioni dell'azienda per il raggiungimento della dimensione minima aziendale prevista nel piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori;

- b) le modalità di produzione adottate sul fondo rustico, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, di qualità e alla vocazione colturale del luogo e del Trentino;
- c) l'incremento della produzione agricola mediante la coltivazione di fondi vicini;
- d) lo sviluppo dell'agriturismo da parte degli operatori agrituristicci come definiti dalla [legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10](#) (legge provinciale sull'agriturismo);
- e) il canone.

2 ter. Per l'affitto di fondi rustici per usi socio-didattici a persone fisiche, associazioni, scuole o istituzioni scolastiche e formative il contratto può essere concluso mediante trattativa privata ai sensi dell'articolo 21.

3. Il provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni ovvero quando la cessione abbia luogo in favore di comuni o loro forme associative, di altri enti pubblici o dei soggetti di cui all'articolo 2, sempre che il bene sia destinato al perseguimento di fini istituzionali del cessionario. E' consentito in ogni caso il ricorso anche a trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede in ogni caso quello previsto dall'articolo 21, comma 4.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 38 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#), dall'art. 45 della [l.p. 28 marzo 2009, n. 2](#), dall'art. 1 della [l.p. 22 settembre 2009, n. 9](#), dall'art. 1 della [l.p. 7 marzo 2011, n. 3](#) e dall'art. 9 della [l.p. 2 agosto 2017, n. 9](#).

Art. 39 bis

Disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e di servizi

1. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi e delle relative procedure, da parte della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, la Giunta provinciale:

- a) organizza centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della [direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004](#), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- b) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive, mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;
- c) adotta procedure competitive di scelta del contraente, attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;
- d) costituisce forme temporanee di aggregazione tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma per gli acquisti in forma associata di beni e servizi, mediante le quali

ciascuna amministrazione aggiudicatrice delega a un soggetto capofila i compiti relativi allo svolgimento delle procedure di gara;

e) costituisce consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;

f) provvede al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato.

2. Nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle iniziative previste da questo articolo. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Le iniziative di cui al presente articolo, qualora non direttamente realizzate dalla Provincia, possono essere realizzate mediante affidamento in concessione a una società per azioni a totale capitale pubblico o alla società cui sono affidati i servizi disciplinati dalla [legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10](#) (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), fino alla scadenza della concessione di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge provinciale. La Provincia, per specifiche forniture di beni e servizi, può anche aderire alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) relativo all'acquisto di beni e servizi

3 bis. La società concessionaria di cui al comma 3 realizza le iniziative previste dal presente articolo nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in applicazione della normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo e di contratti.

3 ter. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione delle attività di gestione delle entrate patrimoniali e dei tributi provinciali la Provincia può affidare queste attività a soggetti individuati sulla base di procedure di evidenza pubblica o ad enti pubblici, sulla base di una convenzione.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 38 della [l.p. 22 marzo 2001, n. 3](#), così modificato dall'art. 71 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#), dall'art. 4 della [l.p. 23 novembre 2004, n. 9](#) e dall'art. 37 della [l.p. 29 dicembre 2005, n. 20](#).

Art. 39 ter

Disposizioni in materia di procedure telematiche di acquisto

1. Nel rispetto dei principi in materia di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla normativa statale, la Giunta provinciale può disciplinare con proprio regolamento criteri e modalità organizzative necessarie per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

1 bis. I contratti per gli acquisti di beni e servizi effettuati avvalendosi del mercato elettronico, ai sensi dell'articolo 30 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.](#) (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"), sono stipulati per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 4 della [l.p. 23 novembre 2004, n. 9](#) e così modificato dall'art. 40 della [l.p. 30 dicembre 2014, n. 14](#).

Capo I bis

Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione

Note al testo

Capo aggiunto dall'art. 1 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9](#).

Art. 39 quater

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.
2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguitamento dei fini istituzionali dell'amministrazione.
3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.
4. Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge - nella sola parte compatibile con la [legge 31 dicembre 2012 n. 247](#) (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e con l'ordinamento civile -, escluso questo capo.
5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio, per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 2 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9](#), così modificato dall'art. 45 della [l.p. 28 marzo 2009, n. 2](#), dall'art. 4 della [l.p. 28 dicembre 2009, n. 19](#) e dall'art. 8 della [l.p. 6 agosto 2019, n. 5](#). Vedi anche l'art. 3, comma 4 della [l.p. 12 settembre 2008, n. 16](#).

Art. 39 quinque

Condizioni di ammissibilità

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Provincia si avvale prioritariamente del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; gli incarichi disciplinati da questo capo possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;
- c) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.

1 bis. L'assegnazione all'esterno degli incarichi disciplinati da quest'articolo è motivata sulla base di specifiche valutazioni tecniche, finanziarie e amministrative.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 3 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9](#) e così modificato e dall'art. 4 della [l.p. 28 dicembre 2009, n. 19](#).

Art. 39 sexies

Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza

- 1. Gli incarichi di studio e di ricerca hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché l'acquisizione di informazioni e di dati.
- 2. Gli incarichi di consulenza sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'amministrazione ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente.

2 bis. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono affidati a soggetti dotati di specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 4 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9](#) e così modificato dall'art. 2 della [l.p. 11 giugno 2010, n. 11](#).

Art. 39 septies

Soggetti affidatari

- 1. Gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies possono essere affidati a:
 - a) enti funzionali dell'amministrazione;
 - b) università o loro strutture organizzative anche interne;
 - c) società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
 - d) società, fondazioni e persone giuridiche private;
 - e) professionisti, anche associati, nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate;
 - f) docenti universitari;
 - g) lavoratori dipendenti.

2. Nel caso di affidamento di incarichi ai soggetti di cui al comma 1, lettera e), che operano in forma associata, deve essere in ogni caso individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico secondo quanto definito dal contratto.

3. E' vietato l'affidamento di incarichi a proprio personale dipendente salvo che l'affidamento degli stessi sia previsto dalla vigente legislazione o dai contratti collettivi di lavoro di riferimento del personale.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 5 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9.](#)

Art. 39 octies

Provvedimento di autorizzazione a contrarre

1. Per l'affidamento degli incarichi ai soggetti previsti dall'articolo 39 septies, comma 1, l'amministrazione acquisisce:

- a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare;
- b) la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria;
- c) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies;
- d) la proposta di corrispettivo.

2. Per i soggetti previsti dall'articolo 39 septies, comma 1, lettere a), b) e c), non è richiesta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Il provvedimento che autorizza l'affidamento dell'incarico contiene:

- a) la motivazione dell'ammissibilità dello stesso;
- b) la motivazione della scelta del contraente;
- c) i dati anagrafici e fiscali del contraente;
- d) l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta;
- e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di pagamento;
- f) lo schema del contratto comprensivo tra l'altro della clausola penale prevista dall'articolo 1382 del [codice civile](#) per eventuali inadempimenti e ritardi nella prestazione, della facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 del [codice civile](#) e dell'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per la stipulazione dei contratti è fatto salvo il ricorso allo scambio di corrispondenza nei casi previsti dalla Giunta provinciale;
- g) eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'amministrazione tra cui, qualora necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, basi-dati e risorse hardware e software dell'amministrazione.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 6 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9](#).

Art. 39 novies

Incompatibilità, divieto di cumulo e durata

1. Gli incarichi previsti dall'articolo 39 sexies non possono essere affidati:
 - a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;
 - b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri della Giunta provinciale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
 - b bis) a chi svolge le funzioni di consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di parlamentare nazionale o europeo;
 - c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.
2. E' fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i casi stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi.
3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 7 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9](#) e così modificato dall'art. 3 della [l.p. 11 giugno 2010, n. 11](#).

Art. 39 decies

Corrispettivi e rimborsi

1. Per gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies, qualora sia possibile prendere a riferimento le tariffe professionali, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valore, si applica la tariffa minima; in caso contrario il compenso è motivatamente determinato nel provvedimento di affidamento dell'incarico.
2. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Queste spese possono essere sostenute anche direttamente dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulati criteri e limiti per il riconoscimento o per l'assunzione diretta delle spese.
3. L'atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto durante lo svolgimento dell'incarico, in modo frazionato e a scadenze predeterminate. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabilite dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa la Giunta provinciale può definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità di conferimento degli incarichi previsti da questo capo.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 8 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9](#) e così modificato dall'art. 45 della [l.p. 28 marzo 2009, n. 2](#).

Art. 39 undecies

Elenco degli incarichi

1. E' istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo. Nell'elenco sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. Per gli incarichi affidati dagli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, gli stessi provvedono direttamente alla tenuta dell'elenco. L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della [legge provinciale n. 3 del 2006](#) che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 bis del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), indica quanto previsto dallo stesso articolo 15 bis. Per le finalità del comma 18 dell'articolo 3 della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e del comma 127 dell'articolo 1 della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), relativi alla pubblicità dei contratti e degli incarichi di consulenza, si provvede secondo quanto previsto da questo articolo.

2. La Giunta provinciale individua la struttura competente alla tenuta dell'elenco e ne stabilisce le modalità e le forme di aggiornamento e di pubblicizzazione, privilegiando forme di accessibilità tramite strumenti informatici.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 9 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9](#), così modificato dall'art. 15 della [l.p. 12 settembre 2008, n. 16](#), dall'art. 6 della [l.p. 30 maggio 2014, n. 4](#), dall'art. 3 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 19](#), dall'art. 9 della [l.p. 2 agosto 2017, n. 9](#) e dall'art. 8 della [l.p. 6 agosto 2019, n. 5](#).

Art. 39 duodecies

Incarichi di collaborazione

1. Ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto comunque delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro.

2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di questo capo.

3. Il corrispettivo è rapportato al trattamento economico fondamentale lordo del personale in servizio presso l'amministrazione di professionalità equiparabile e comunque non superiore a quello previsto per la categoria D del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 10 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 9](#) e così modificato dall'art. 15 della [l.p. 12 settembre 2008, n. 16](#).

Capo II

Dei beni

Art. 40

Beni della Provincia

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme contenute nel [codice civile](#), nello statuto di autonomia, nelle relative norme di attuazione e in leggi speciali.

Art. 41

Competenze

1. Agli adempimenti necessari per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale è affidata la materia del patrimonio.

2. La gestione dei beni immobili destinati all'esercizio di competenze provinciali diverse da quella dell'amministrazione del patrimonio in generale e per la quale siano richieste specifiche conoscenze tecniche è demandata ai servizi provinciali ovvero agli enti, o organismi dipendenti dalla Provincia funzionalmente preposti alla cura di quella materia, nel rispetto delle leggi speciali della Provincia ove esistenti.

3. Per i beni mobili, con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri per l'individuazione dei servizi provinciali ovvero degli enti o organismi dipendenti dalla Provincia cui è affidata la gestione.

Art. 42

Accertamento della natura giuridica dei beni e loro passaggio da una ad altra categoria

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di cui all'articolo 40 è disposta in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione di ciascun bene.

2. I beni demaniali che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico sono trasferiti al patrimonio con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di patrimonio e demanio, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione; analogamente si provvede per il trasferimento al patrimonio disponibile dei beni patrimoniali indisponibili che cessino dalla loro destinazione ad un pubblico servizio o a pubbliche finalità.

3. I beni mobili divenuti inservibili o non più idonei all'uso cui risultano destinati sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento che ne determina anche il valore di stima e l'eventuale destinazione. Il verbale è redatto dal responsabile della struttura di cui all'articolo 41, comma 3.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 39 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 43

Uso dei beni provinciali

1. I beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile sono destinati all'uso pubblico, secondo la disciplina prevista nelle leggi speciali che li riguardano e nell'interesse della collettività provinciale.
2. Il demanio provinciale, in relazione alla natura di ciascun bene, può essere destinato all'uso pubblico generale ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.
3. I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all'uso diretto da parte dell'amministrazione provinciale e di enti o organismi da essa dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.
 - 3.1. Nell'ambito delle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di affidamento di forniture o di servizi resta ferma la possibilità di mettere a disposizione beni del patrimonio indisponibile o di costituire su di essi diritti reali, anche a titolo gratuito, nel rispetto della destinazione.
- 3 bis. La Provincia può mettere a disposizione degli enti funzionali e dell'Università degli studi di Trento, a titolo gratuito, beni di sua proprietà o dei quali abbia comunque la disponibilità, per l'esercizio delle funzioni esercitate dai medesimi enti. I diritti e gli obblighi reciproci nonché la durata della messa a disposizione dei beni sono regolati con apposite convenzioni.
- 3 ter. Nel caso in cui gli enti funzionali della Provincia realizzino o acquistino beni finanziandoli integralmente con risorse provinciali, alla cessazione dell'utilizzo di tali beni da parte degli enti funzionali la Provincia può richiederne la restituzione; il trasferimento è disposto dall'ente funzionale con apposito atto; la Provincia provvede alla richiesta di intavolazione nel caso in cui la restituzione riguardi beni immobili. Nel caso di beni finanziati in via prevalente dalla Provincia, la stessa può definire con apposito accordo i rapporti finanziari e patrimoniali con l'ente interessato, tenendo conto dell'entità del finanziamento erogato.
- 3 quater. Per gli enti pubblici diversi dagli enti funzionali della Provincia, la Provincia può prevedere, nell'ambito degli accordi che regolano i suoi rapporti con i predetti enti o nell'ambito dei provvedimenti di assegnazione dei beni o dei finanziamenti, che l'assegnazione di tali beni e finanziamenti avvenga alle condizioni previste dal comma 3 ter, in quanto compatibili. Il presente comma non si applica ai beni acquistati o realizzati dagli enti locali.
4. Gli usi particolari di cui ai commi precedenti possono essere consentiti in favore di soggetti pubblici o privati mediante concessione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
- 4 bis. L'utilizzo delle zone demaniali sul lago di Garda ai sensi degli articoli 7, 8, 10 del provvedimento legislativo concernente "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" è autorizzato con provvedimento dell'ispettore di porto, sulla base delle norme d'indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.
5. L'atto di concessione adottato dal dirigente della struttura competente per materia e l'autorizzazione dell'ispettore di porto, stabiliscono la durata, l'ammontare del canone e della cauzione, l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è disposta e ogni altra condizione ritenuta necessaria per la buona conservazione del bene e per l'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo del bene medesimo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.
6. Qualora il concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'ispettore di porto sia un soggetto pubblico e l'uso sia assentito per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il canone può essere

ricognitorio e la cauzione non essere richiesta, salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali della Provincia. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività sportive o di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da società o associazioni sportive non aventi fini di lucro, riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

7. Allo scadere della concessione o dell'autorizzazione dell'ispettore di porto e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio provinciale, salvo che nell'atto di concessione o nell'autorizzazione non sia prevista la riduzione in pristino a carico del concessionario o del titolare dell'autorizzazione.

8. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale da parte di elettirodotti, linee telefoniche, acquedotti, reti fognarie e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che sotterranei, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.

9. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso attribuito loro con il provvedimento di acquisizione o di assegnazione.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 35 della [l.p. 15 novembre 2001, n. 9](#), dall'art. 31 della [l.p. 30 dicembre 2002, n. 15](#), dall'art. 40 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#), dall'art. 4 della [l.p. 28 dicembre 2009, n. 19](#) e dall'art. 70 della [l.p. 27 dicembre 2011, n. 18](#). Vedi però l'art. 69, comma 6 della [l.p. 27 maggio 2007, n. 11](#).

Art. 44

Inventari

1. I beni della Provincia sono descritti in appositi inventari distinti nelle seguenti categorie:

- a) beni e diritti demaniali;
- b) beni immobili e diritti reali patrimoniali;
- c) beni mobili patrimoniali;
- d) diritti, azioni e titoli che ai sensi del [codice civile](#) sono considerati beni mobili.

2. Il regolamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 73 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#), stabilisce i contenuti degli inventari di cui al comma 1 e prevede specifiche disposizioni:

- a) per la classificazione dei beni di facile consumo e rapida obsolescenza;
- b) per le rilevazioni inventariali, prevedendo il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.

3. Il regolamento di attuazione di questa legge stabilisce gli obblighi a carico dei funzionari preposti alla liquidazione delle spese per l'acquisto di beni mobili ai fini della loro inventariazione.

4. Gli inventari sono tenuti e tempestivamente aggiornati dalla struttura competente in materia di patrimonio e demanio, ad eccezione dell'inventario di cui al comma 1, lettera d), tenuto e aggiornato dalla struttura competente in materia di affari finanziari.

5. Gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, nonché ogni altro atto o provvedimento comportanti variazioni nella consistenza del demanio o del patrimonio della Provincia devono

essere comunicati alla struttura competente in materia di patrimonio e demanio per la registrazione nei relativi inventari.

Note al testo

Articolo già modificato dall'art. 4 della [l.p. 9 settembre 1996, n. 8](#), e così sostituito dall'art. 41 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Attuazione

Per l'attuazione di quest'articolo vedi il [d.p.p. 5 febbraio 2015, n. 1-15/Leg.](#)

Art. 45 - Art. 47

omissis

Note al testo

Articoli abrogati dall'art. 48 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 48

Consegnatari dei beni e relativi obblighi

1. Tutti i beni della Provincia sono dati in consegna ad agenti responsabili.
2. I beni immobili di proprietà della Provincia sono dati in consegna ai responsabili delle strutture competenti a norma dell'articolo 41 e, ove il bene sia concesso in uso ai sensi dell'articolo 38, a chi ne ha la rappresentanza legale.
3. I beni mobili sono dati di regola in consegna ai funzionari responsabili delle strutture provinciali, ai dirigenti scolastici, ai funzionari preposti ad aziende o agenzie dipendenti dalla Provincia

3 bis. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano avuto formale discarico, fatti salvi i beni dati regolarmente in uso a singoli dipendenti.

3 ter. Le modalità della consegna nonché del discarico e quant'altro attiene ai compiti e agli obblighi del consegnatario sono regolati dal regolamento di attuazione.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 42 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#).

Art. 49

Alloggi di servizio

1. Gli alloggi assegnati a personale dipendente la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredata da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.
2. Sono a carico del concessionario le spese per i consumi, eccezion fatta per quelle motivate da ragioni di servizio.
3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dal dirigente della struttura provinciale competente per materia.

Note al testo

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 43 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.](#)

Art. 50

Vigilanza sui beni provinciali

1. Il dirigente della struttura competente in materia di patrimonio e demanio, tramite le strutture provinciali di volta in volta competenti, vigila affinché i beni della Provincia siano realmente destinati agli usi generali e particolari cui gli stessi sono stati assegnati.
2. A tal fine, effettuati gli opportuni accertamenti, la Provincia adotta le misure ritenute necessarie, ivi comprese quelle occorrenti per la loro tutela in via amministrativa ovvero esercitando le azioni previste dal [codice civile](#) a tutela della proprietà e del possesso.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 44 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.](#)

Art. 51

Riconoscizione periodica dei beni

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di patrimonio e demanio dispone riconoscizioni periodiche dei beni provinciali e relativi diritti, ai fini di un loro migliore utilizzo e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 45 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8.](#)

Art. 52

Rendicontazione patrimoniale

1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Provincia nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta, le variazioni della consistenza sono dimostrati nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'articolo 75 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#) e successive modificazioni.

Art. 52 bis

Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica

1. E' istituita l'anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica, nella quale sono registrati i dati dei fondi rustici di proprietà della Provincia e dei comuni.
2. Il regolamento di attuazione individua i dati da registrare, le modalità per il loro aggiornamento, i criteri per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.
3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, i comuni comunicano alla Provincia i dati dei fondi rustici di loro proprietà.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 2 della [l.p. 7 marzo 2011, n. 3.](#)

Capo III

Norme finali

Art. 53

Cessazioni di norme

1. *omissis (abrogato)*

1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a disposizioni abrogate dalla [legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.](#)

[Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012](#) o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 70 della [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#) e dall'art. 15 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#).

Art. 54

Regolamento di attuazione

1. Con proprio regolamento, approvato sentita la competente commissione legislativa, la Provincia provvede ad emanare le norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. *omissis (abrogato)*

Note al testo

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 19 del [d.p.p. 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg](#), ai sensi dell'art. 14, comma 6 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#) (per una disposizione transitoria sull'applicabilità dell'abrogazione vedi l'art. 46, comma 1 dello stesso [d.p.p. n. 8-84/Leg del 2023](#)).

Attuazione

Per il regolamento d'attuazione vedi il [d.p.g.p. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg](#) e il [d.p.p. 5 febbraio 2015, n. 1-15/Leg](#).

Art. 55

Norme per il calcolo degli importi e per il loro aggiornamento

1. Gli importi previsti da questa legge s'intendono al netto degli oneri fiscali; con provvedimento del dirigente competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, gli importi possono essere adeguati sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati dall'ISTAT.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 24 della [l.p. 27 agosto 1999, n. 3](#).

Attuazione

Per l'aggiornamento dei valori vedi, da ultimo, la determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 24 gennaio 2022, n. 486 (b.u. 27 gennaio 2022, n. 4).

Art. 55 bis

Disposizioni particolari

1. I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.

Note al testo

Articolo aggiunto dall'art. 1 della [l.p. 26 ottobre 2009, n. 11](#).

Art. 56

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui all'articolo 36 è costituito, a partire dall'esercizio finanziario 1991, apposito fondo il cui ammontare verrà autorizzato con legge finanziaria.

2. *omissis (abrogato)*

Note al testo

- Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 19 del [d.p.p.12 aprile 2023, n. 8-84/Leg](#), ai sensi dell'art. 14, comma 6 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 21](#) (per una disposizione transitoria sull'applicabilità dell'abrogazione vedi l'art. 46, comma 1 dello stesso [d.p.p. n. 8-84/Leg del 2023](#)).

- Vedi anche l'art. 22 ter, comma 2 della [l.p. 14 settembre 1979, n. 7](#) e l'art. 33, comma 4 della [l.p. 28 dicembre 2009, n. 19](#).

Art. 57 - Art. 58

omissis

Note al testo

Disposizioni finanziarie.